


COMUNE DI CRESCENTINO	VADEMECUM IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'  DECRETO LEGISLATIVO N. 507/93	 la gestione delle entrate dell'ente locale
-----------------------	--	---

### **Presupposto dell'imposta ( art. 5 D.Lgs. 507/93 )**

*1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e' soggetta all'imposta sulla pubblicita' prevista nel presente decreto.*

*2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.*

### **Dichiarazione ( art. 8 D.Lgs. 507/93 )**

*1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 e' tenuto, prima di iniziare la pubblicita', a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati (dal concessionario di riscossione in caso di affidamento esterno come per il Comune di Crescentino).*

*2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicita', che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata, con conseguente nuova imposizione; e' fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.*

*3. La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.*

*4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicita' di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.*

### **Chiarimenti relativi alla dichiarazione :**

Visti i due articoli 5 e 8 del Decreto Legislativo 507/93, sopra riportati, il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, prima di esporre un qualsiasi mezzo pubblicitario ha l'obbligo di presentare al Comune o al Concessionario di riscossione dell'imposta ( M.T. S.p.A ) apposita dichiarazione di inizio esposizione indicando:

- 1. Tipologia del mezzo :** La tipologia del mezzo non è altro che la forma e costituzione del sostegno del messaggio; il messaggio può comparire su cartelli, cassonetti, striscioni, bandiere, vetrofanie, frecce, etc. Tali esposizioni possono essere monofacciali (messaggio presente solo da una lato) o bifacciali (messaggio presente su 2 lati) possono essere luminosi/illuminati od opachi, insegna o pubblicità.
- 2. La superficie occupata**
- 3. Il messaggio**
- 4. L'ubicazione del mezzo**
- 5. La durata dell'esposizione**

( Attenzione: tale dichiarazione non sostituisce l' autorizzazione tecnica che deve essere preventivamente richiesta e rilasciata dall' Ufficio Tecnico Comunale).

La comunicazione può essere inoltrata tramite fax 011/9106493, posta elettronica [chivassotributi@maggioli.it](mailto:chivassotributi@maggioli.it) , raccomandata o consegna a mano presso la filiale M.T. a Chivasso Via Brozola,10 Tel.011/9171132-9136448.

### **Chiarimenti relativi alla tassazione :**

Ai fini della tassazione di seguito riportiamo gli elementi che permettono di applicare correttamente l'imposta :

#### **1) DISTINZIONE TRA INSEGNE E PUBBLICITA'**

**Insegna:** è il mezzo espositivo che viene installato sulla sede dell'attività o su sua pertinenza che riporta singolarmente o accorpati i seguenti messaggi:

- il nome dell'azienda (es. Pellicano – Lory & Moky – Bar Sport – Tecnocasa – Parrucchiera Rosy)
- la tipologia di attività (es. Alimentari – Bar Tabacchi – Acconciature - Gommista)
- l'indicazione generica del prodotto venduto (es. Pane – Ricambi Auto – Pasta fresca – Fotocopie )
- i servizi svolti (es. Cambio gomme – Riparazione PC – Trattamento estetico.....)

Esempio di insegna:



N.B.

- Sono da considerare insegne anche i mezzi espositivi che riportano uno dei messaggi sopra riportati unitamente ad un marchio di prodotto.

- Sono soggette all'imposta le insegne (tutti i mezzi pubblicitari) collocate (i) al di fuori della sede o pertinenza dell'attività a prescindere dalla superficie.

Esempio insegne miste:



**Pubblicità:** è il mezzo espositivo che viene installato sulla sede dell'attività, su una sua pertinenza o nell'ambito del territorio comunale e che riporta i seguenti messaggi:

- marchi terzi (es. Honda – Barilla – Coca Cola – Pirelli – Wella – Caffè Lavazza.....)
- offerte (es. Vendite promozionali – 3x2 – Svuota tutto – Sconti – Super offerta.....) se sul manifesto è riportato il nome del negozio diventa insegna.
- avvisi al pubblico (es. Consegna a domicilio – Domenica aperto – Orario continuato – Pagamento SKY/Enel)

Esempio di pubblicità:



N.B.

Se il mezzo pubblicitario è l'unico mezzo esposto non è soggetto a tassazione se rientra nei limiti di 5 mq.

**Pubblicità su veicoli:** per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli (art.13 C.3 D.Lgs. 507/93)

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

## **2) ANALISI DELLA SUPERFICIE OCCUPATA**

La superficie tassabile deve essere l'altezza del mezzo espositivo. La si arrotondi ad 1 mq se l'area risulta inferiore

calcolata moltiplicando la base per normativa prevede che tale superficie

al metro quadrato ovvero al mezzo metro quadrato successivo qualora tale dimensione superi il metro quadrato.

Esempio 1:

Cartello con base 0,70 m e altezza 0,80 m superficie=  $0,70 \times 0,80 = 0,56$  mq **quindi va arrotondato a 1 mq.**

Esempio 2:

Cartello con base 1,50 m e altezza 2,20 m superficie=  $1,50 \times 2,20 = 3,30$  mq **quindi va arrotondato a 3,5 mq.**

Attenzione: per i mezzi espositivi bifacciali si devono sommare le due facce già arrotondate.

Nel caso in cui il mezzo non abbia forma geometrica ben definita (es. una scritta, una vetrofania, un disegno, etc.), per quantificare la superficie bisogna racchiudere in un'ipotetica figura geometrica (quadrato, rettangolo, cerchio) il messaggio ed applicare, dopo aver misurato la base e l'altezza, la formula sopra esposta.

### **3) IL MESSAGGIO**

Nella dichiarazione di inizio esposizione deve comparire anche **parte del messaggio** riportato sul mezzo espositivo così da poterlo distinguere dagli altri mezzi presenti sul territorio durante le attività di controllo da parte del Comune o del Concessionario di riscossione.

### **4) L'UBICAZIONE**

Importante è anche segnalare la Via/Piazza/Corso ed il civico o chilometrica dove verrà installato il mezzo espositivo, avendo cura di indicare l'eventuale posizionamento su pertinenza dell'attività (importante per stabilire la tassazione).

### **5) LA DURATA DELL'ESPOSIZIONE**

**Esposizione permanente:** Se il mezzo espositivo viene installato a **tempo indeterminato** è sufficiente indicare la **data di inizio esposizione** in quanto la dichiarazione avrà validità anche per gli anni successivi fino a quando non verrà presentata dal contribuente apposita denuncia di cessazione da effettuarsi entro il 31 Gennaio di ogni anno.

**Esposizione temporanea:** Se l'esposizione avviene per un lasso di tempo determinato nel corso dell'anno va indicata la **data di inizio** e la **data di fine esposizione**.

Attenzione: la tassazione temporanea è ammessa solo se il mezzo espositivo rimane esposto per un massimo di 3 mesi; oltre tale periodo (es. 5 mesi) la normativa prevede che il mezzo esposto sia soggetto alla tassazione annuale.

### **Chiarimenti relativi al pagamento dell'imposta :**

Successivamente alla denuncia di inizio esposizione il Contribuente riceverà dalla società M.T. Spa apposito avviso di pagamento con allegato bollettino postale prestampato .

Su questo avviso saranno riportate le seguenti informazioni :

- l'elenco dei mezzi espositivi dichiarati con le caratteristiche, le dimensioni e l'ubicazione;
- la tariffa applicata per ogni singolo mezzo e la relativa imposta dovuta;
- l'importo totale da versare;
- la data di scadenza di pagamento;

Per i mezzi espositivi già iscritti a ruolo il Contribuente riceverà annualmente l'avviso di pagamento prima della data di scadenza.

La scadenza annuale dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, è il 31 Gennaio.

#### **Denuncia di cessazione :**

Facciamo presente che se non perviene la denuncia di cessazione entro il 31 Gennaio, l'imposta per il mezzo pubblicitario, anche se rimosso, deve essere comunque versata.

#### **Chiarimenti relativi ai diritti di esenzione :**

Sono esenti dall'Imposta Comunale sulla Pubblicità:

- qualsiasi mezzo la cui superficie sia **inferiore ai 300 centimetri quadrati** (es. un cartello di dimensioni 20 cm x 10 cm).
- **Le insegne di esercizio** di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di **superficie complessiva fino a 5 metri quadri**.  
Attenzione: la superficie di 5 mq si intende come limite di esenzione e NON come franchigia; ciò significa che se un'attività espone insegne per 4 mq è esente dall'imposta ma se ne espone per 6 mq paga l'intera superficie. Inoltre tale esenzione non si applica ad ogni singola insegna ma alla superficie complessiva (opportunamente arrotondata) di tutte le insegne presenti sull'attività. (es. un'attività che espone 6 insegne da 0,5 mq cadauna è soggetta all'imposta in quanto la superficie complessiva arrotondata è pari ad 6 mq).
- Qualsiasi mezzo la cui **esposizione sia obbligatoria per Legge** qualora le dimensioni non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- La pubblicità effettuata **all'interno dei locali** qualora si riferisca all'attività negli stessi esercitata.
- **gli avvisi al pubblico** e gli avvisi riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità se non superano il mezzo metro quadrato di superficie.
- **I cartelli di vendita o locazione** che vengono affissi sull'immobile interessato qualora la superficie di tali mezzi non superi il quarto di metro quadrato.
- **Per i veicoli** non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.